

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FERRARA

Sede Via Cassoli, 30 – 44121 Ferrara

**CONTRATTO PER SERVIZI SOCIO SANITARI PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA.**

LOTTO 2

In data odierna con la presente scrittura privata, l'Azienda U.S.L. di Ferrara (C.F./P.I.01295960387) rappresentata dal Dr. Andrea Ferrocì in qualità di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti che agisce in nome e per conto delle stessa, in forza della delibera del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 80 del 30/04/2021 di cui è stato preso atto con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 88 del 04/05/2021, per la carica domiciliato in Corso Giovecca n. 203 a Ferrara

E

ANTONIO BUZZI nato a FAENZA (RA) il 11/05/1970 e residente in COTIGNOLA (RA) VIA GIOVANNI PASCOLI 50 codice fiscale _BZZNTN70E11D458V, legalmente autorizzato a rappresentarla in qualità di PRESIDENTE PRO-TEMPORE E LEGALE RAPPRESENTANTE del Consorzio SOCIALE SOL.CO SOC. COOP Sede Legale e Uffici Amm.vi: Via Alfredo Oriani, 8 – 48121 RAVENNA Cod. Fisc. e P. IVA 01088170392

PREMESSO CHE:

- L'Azienda USL di Ferrara con bando pubblicato sulla G.U. del 23/01/2023, ha indetto una procedura aperta per l'aggiudicazione di n.3 accordi quadro con un solo operatore economico, aggiudicabili singolarmente, di servizi socio sanitari per le esigenze del dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell'azienda usl di ferrara così composti. accordo quadro lotto 1: prestazioni erogate a favore degli assistiti del dipartimento con esiti di patologia psichiatrica; importo quadriennale, € 6.000.000,00 cig 9609545f62 accordo quadro lotto 2: prestazioni di supporto assistenziale in strutture rivolte ad adulti portatori di gravi handicap; importo quadriennale, € 2.000.000,00 cig 96095768f9 - accordo quadro lotto 3: supporto assistenziale in strutture rivolto ad anziani affetti da patologia psichiatrica; importo quadriennale, € 2.400.000,00 cig 960959155b. importo complessivo quadriennale della commessa: € 10.400.000,00 iva esclusa;
- con determina n. 620/2023 del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti ha provveduto all'aggiudicazione della procedura di cui al precedente comma come segue:
 - lotto 1 € 5.920.800,00 iva esclusa ditta PROGES CIG 9609545F62
 - lotto 2 € 1.999.800,00 iva esclusa Coop.va SOL.CO Consorziata Coop La Pieve CIG 96095768F9

- lotto 3 € 2.356.800,00 iva esclusa Ditta RIVAMARE SRL cig 960959155B
tutti gli aggiudicatario ha compilato in sede di gara il documento denominato DGUE dal quale si evince l'assenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- si sono svolti e conclusi con esito negativo i controlli previsti dalla vigente normativa riferiti alla prova dell'assenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- l'aggiudicatario del lotto 2 – Coop.va SOLCO - ha costituito deposito cauzionale definitivo a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali con REVO INSURANCE polizza 1984551 per un importo di € 99.990,00.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1.

VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente Contratto:

1. la determina dell'Azienda USL n. 620 del 02/05/2023
2. il Capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla Coopva Proges
3. gli allegati tecnici al capitolato speciale d'appalto,
4. l'offerta economica presentata
5. l'offerta tecnica, e il progetto presentati
6. il codice di comportamento aziendale
7. il patto di integrità

facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio, da effettuarsi tramite la propria consorziata Coop La Pieve, sarà svolto secondo le modalità tecniche ed operative previste nell'offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria ed a quelle operative descritte nei documenti sopra citati. Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

ARTICOLO 3.

DURATA DEL CONTRATTO

Il periodo di efficacia del presente Contratto è pari ad anni 4 con decorrenza dal 1/7/2023

ARTICOLO 4.

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale per il quadriennio ammonta complessivamente ad € 1.999.800,00 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta in gara, pari al 0,01% alla base d'asta in premessa richiamata.

ARTICOLO 5.

ORDINI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alla disposizione della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie emetteranno gli ordini esclusivamente in forma elettronica; il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la de materializzazione del ciclo passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ETC) nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. La fattura relativa al servizio effettuato dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) **ausl_fe** codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **UFTPJ**. Dettagliate informazioni sulle modalità di fatturazione elettronica sono disponibili sul sito dell'AUSL. Il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

La fatturazione del servizio avverrà da parte del fornitore in capo ad entrambe le Aziende sanitarie di Ferrara, ciascuno per la parte di rispettiva afferenza, secondo quelle che saranno le attività effettivamente rese e documentate. Il servizio sarà fatturato mensilmente tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, in base ai prezzi per il costo del servizio presentato in offerta. I pagamenti sono disposti entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale delle prestazioni effettivamente svolte; l'accertamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

ARTICOLO 6.

TRACCIABILITA'

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/08/210 n. 136 e successive modificazioni. A tale scopo si impegna entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, a comunicare all'Azienda USL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarli. Provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il fornitore si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il fornitore si impegna inoltre ad inserire nei contratti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta dei contratti, la clausola con la quale ciascuno di essi si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in violazione dei quali si avrà immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 7.

TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, in relazione al trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare il fornitore dichiara di aver preso visione delle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore s'impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione contrattuale. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Qualora vengano affidati al fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, il fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679(GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in qualsiasi caso non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento;
- consentire all'Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

- predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- trasmettere all'Azienda con la massima tempestività le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto;
- fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria per soddisfare le predette richieste;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- richiedere al titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare. L'appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre quanto già previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e a quanto indicato nei precedenti articoli, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

1- ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)

- apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta aggiudicataria;
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze segnalate (almeno tre) da parte dell'Azienda sanitaria;

2- ai sensi dell'art. 2 c.3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62:

- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile;

- qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione con cui il committente, informa tramite lettera raccomandata/pec di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, riservandosi la facoltà di rivalersi sul fornitore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'assegnatario; inoltre il committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo comunque il risarcimento di eventuali maggiori danni. Inoltre si precisa che il committente si riserva il diritto di ricorrere ad altra ditta per il soddisfacimento del fabbisogno oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, laddove possibile, o in subordine individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico. Il maggior costo sostenuto sarà quindi addebitato alla ditta inadempiente.

ARTICOLO 9.

FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda USL e il fornitore nell'esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Ferrara.

ARTICOLO 10.

SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione e di bollo del contratto, se ed in quanto dovute, saranno a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 634 del 26/10/1972. Infine, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia agli atti di gara, alle norme della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, ai principi della legge n. 241/1990 e s.m. nonché agli usi ed alle consuetudini.

ARTICOLO 11.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 12.

PATTO DI INTEGRITÀ'

La violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto, secondo la gravità della violazione accertata, comporta la risoluzione del contratto. Il Committente potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 13.

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubbliche forniture, nonché alle altre norme applicabili in materia.

Il presente Contratto si compone di 7 pagine.

Ferrara, lì _____

per la

Cooperativa

IL SOLCO

Il Legale rappresentante

(documento firmato digitalmente)

per le Aziende Sanitarie di Ferrara

Dr. Andrea Ferrocì

(documento firmato digitalmente)